



COMUNE DI CASSINE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza Vittorio Veneto, n.1

15016 Cassine (AL)

COD. FISC. e P. IVA00229010061

Tel. 0144/715151 e-mail: protocollo@comune.cassine.al.it

PEC: comune.cassine@legalmail.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

Sommario

Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Natura degli interventi	3
Art. 3 Iniziative e/o attività assimilabili a benefici	3
Art. 4 Destinatari dei benefici	3
Art. 5 Aree di intervento	4
Art. 6 Domanda di ammissione ai benefici	4
Art. 7 Assegnazione	4
Art. 8 Criteri di valutazione	5
Art. 9 Misura dei contributi	5
Art. 10 Erogazione dei contributi	5
Art. 11 Rendiconto	5
Art. 12 Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento	5
Art. 13 Utilizzo dei locali comunali	6
Art. 14 Concessione patrocinio	6
Art. 15 Rapporti e responsabilità – esclusioni	6
Art. 16	6
Entrata in vigore	6

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 Natura degli interventi

1. L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:

- sovvenzioni, allorquando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici, nei limiti previsti dall'art. 9;
- contributi, allorquando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
- sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
- ausili finanziari, allorquando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
- vantaggi economici, allorquando siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

Art. 3 Iniziativa e/o attività assimilabili a benefici

1. Il comune concede i contributi di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5.

2. La concessione dei benefici ed agevolazioni, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale, sono in particolare finalizzati:

- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. della città;
- a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- ad accrescere il prestigio e l'immagine della città nell'interesse della collettività e dell'Ente;
- a sostegno di attività, iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico della città;
- a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso, le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.

Art. 4 Destinatari dei benefici

1. Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario e gli organismi di ricerca a base associativa.

2. È escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici.

3. Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono:

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.30 del 24 Settembre 2025

- a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto;
- b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa.

Art. 5

Aree di intervento

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:

- a) attività culturali e scientifiche;
- b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
- c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
- e) protezione civile e manutenzione del territorio;
- f) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
- g) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
- h) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
- i) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari;
- l) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
- m) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
- n) attività teatrali, musicali, cinematografiche, editoriali e delle altre arti visive;
- o) attività rivolte alla tutela, valorizzazione e inclusione sociale delle persone anziane.

Art. 6

Domanda di ammissione ai benefici

1. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al protocollo del Comune, mediante compilazione di apposito modulo messo a disposizione dal Comune, corredate:

- a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi per cui si richiede il contributo, con la relativa previsione di spesa o rendicontazione di spesa;
- b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti e indicazione di eventuali altre forme di finanziamento;
- d) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti, le stesse verranno prese in considerazione, secondariamente alle istanze pervenute entro i termini e tenuto conto dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.

3. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

4. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

Art. 7

Assegnazione

1. In sede di formazione del bilancio di previsione, per ciascun Servizio comunale interessato alla concessione dei benefici finanziari, in applicazione del presente regolamento, dovrà essere intitolato apposito capitolo di spesa.

2. Le richieste di contributo vengono esaminate dai Servizi di competenza che esprimono su ciascuna di esse una valutazione di ammissibilità, secondo il presente regolamento e la normativa vigente e le disponibilità di bilancio, e di merito, secondo il presente regolamento. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo il Responsabile definirà anche le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o con acconti).

3. Il provvedimento relativo alla concessione di contributi e benefici economici dovrà indicare tutti i soggetti

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.30 del 24 Settembre 2025

che hanno inoltrato la richiesta, motivando l'esito della stessa. Alla determinazione di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge.

Art. 8 **Criteri di valutazione**

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3, nonché con le finalità istituzionali;
 - b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
 - c) esperienza e capacità operativa del richiedente;
 - d) qualità e sostenibilità del progetto;
 - e) equità nella distribuzione dei contributi.

Art. 9 **Misura dei contributi**

1. I contributi sono concessi nella misura massima dell'80% della spesa per l'attività e/o l'iniziativa riconosciuta ammissibile.
2. Ad ogni attività e/o iniziativa non possono comunque essere destinati contributi per un importo superiore a 5.000,00 Euro, comprese le eventuali concessioni agevolate o gratuite di beni e servizi comunali.

Art. 10 **Erogazione dei contributi**

1. L'erogazione dei contributi finanziari previsti dal piano viene effettuata dal responsabile del Servizio competente sulla base del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alle spese sostenute e agli obiettivi e alle finalità raggiunte in base alle previsioni.
2. Il responsabile del Servizio, su richiesta del soggetto beneficiario può effettuare erogazioni in acconto nel limite massimo del 50% del contributo approvato.

Art. 11 **Rendiconto**

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto di cui al precedente art. 10, comma 1, entro il termine indicato dal Responsabile del Servizio competente.
2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsato al comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.
3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

Art. 12 **Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio comunale;
 - b) ai sussidi (contributi di natura assistenziale);

- c) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di co-promotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Art. 13

Utilizzo dei locali comunali

1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati all'amministrazione comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita all'amministrazione comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
3. È facoltà dell'amministrazione comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.
4. Il comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.
5. Nell'atto di concessione sono indicate tutte le condizioni che regolano i rapporti fra le parti.

Art. 14

Concessione patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: "Con il Patrocinio del Comune di Cassine".
2. Le richieste di patrocinio, dirette alla Giunta comunale, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.
3. Le richieste dei patrocini, istruite dai competenti Servizi e non comportanti oneri, sono accolte ed autorizzate dalla Giunta comunale.
4. La richiesta di concessione di patrocinio, eventualmente accompagnata da richiesta di concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, viene opportunamente istruita dai Servizi competenti, per le conseguenti determinazioni.

Art. 15

Rapporti e responsabilità – esclusioni

1. Il Comune di Cassine resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento di attività e iniziative.
2. Il comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dal comune contributi, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.
3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, provvedere alla revoca.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, successivi alla data in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.